



COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO
Provincia di Brescia

COPIA
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 33

Del 30/07/2020

Oggetto:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2020 GIÀ ADOTTATE PER L'ANNO 2019. DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N° 18 - ART. 107 COMMA 5. DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONE E NUOVA SCADENZA PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO ANNO 2020.

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di luglio alle ore 11:00 - in prima convocazione, in seguito al Decreto del Presidente della Repubblica prot. n. 0019044 del 24/12/2019 assunto al protocollo generale dell'Ente in data 08/01/2020 al n. 125, di nomina del Commissario Straordinario del Comune di Quinzano d'Oglio, il Vice Prefetto Aggiunto, la dr.ssa VACCARO MONICA.

Assistito dal Segretario Comunale, dott. SICILIANO DOMENICO che provvede alla redazione del presente verbale.

Dato atto che, come previsto dal decreto del Commissario Straordinario n.11/2020 avente ad oggetto: "Disposizioni per la gestione telematica delle sedute del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio e della Giunta comunali in modalità a distanza ex art. 73 del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 recante "Semplificazioni in materia di organi collegiali" lo svolgimento della presente seduta avviene in modalità telematica da remoto e segnatamente come segue:

- Commissario Straordinario, d.ssa VACCARO MONICA: collegata da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Segretario comunale, dott. SICILIANO DOMENICO: collegata da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico.

Si dà atto che la piattaforma telematica permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione del Commissario Straordinario e del Segretario, ciascuno per le rispettive competenze, e che gli stessi sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di



COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO

Provincia di Brescia

assicurare tale identificazione e che il collegamento telematico assicura qualità di collegamento da remoto sufficiente per comprendere gli interventi del Commissario Straordinario.



COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO

Provincia di Brescia

Oggetto:

**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2020 GIÀ ADOTTATE PER L'ANNO 2019.
DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N° 18 - ART. 107 COMMA 5. DETERMINAZIONE
AGEVOLAZIONE E NUOVA SCADENZA PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO ANNO 2020.**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

SPECIFICATO che la predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705: imposta municipale propria (IMU), tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 19/05/2014 e s.m.i., è stato approvato il regolamento (IUC) contenente tra i capitoli anche la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

PREMESSO altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29/03/2019 sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'annualità 2019;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021";

VISTO, in particolare, l'Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;



COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO

Provincia di Brescia

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2,



COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO

Provincia di Brescia

3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- tasso d'inflazione programmata;
- miglioramento della produttività;
- miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti,
- modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

CONSIDERATO che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che per l'anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

RILEVATO che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della



COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO

Provincia di Brescia

determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

CONSIDERATO che al punto 1.3, fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile avvalersi della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come determinate ai sensi del MTR;

EVIDENZIATO che, nel caso suddetto, sarà necessario indicare le componenti di costo, facendo riferimento al PEF, ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di coprire integralmente;

PRESO ATTO che la predetta precisazione è volta a verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;



COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO

Provincia di Brescia

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione, da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

DATO ATTO CHE con le disposizioni di cui al decreto-legge n. 18/2020 (c.d. decreto "Cura Italia") convertito in legge n. 27 del 24/04/2020:

il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tariffa corrispettiva previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 a norma dell'articolo 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (pubblicato sulla GU Serie Generale n.70 del 17 marzo 2020).

Il comma 5 del richiamato articolo 107 ha poi previsto che "*I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*".

VISTO l'art. 148 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, cosiddetto "Decreto Rilancio", mediante il quale è stato disposto un riallineamento dei termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

CONSIDERATO CHE la legge di conversione del suddetto decreto legge, Legge 77/2020 ha ulteriormente prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;



COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO

Provincia di Brescia

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020 entro il prossimo 31 dicembre, e, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n. 147 introdurre una riduzione tariffaria, nello specifico, riduzione del 50% della quota variabile del tributo a carico delle utenze non domestiche;

DATO ATTO che l'importo complessivo stimato di detta riduzione è pari ad Euro 57.000,00 che viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune evitando nel contempo l'aggravio delle altre utenze che conseguirebbe per il ben noto principio della copertura integrale dei costi del servizio, facendosi carico del minor gettito con altre risorse del bilancio;

CONSIDERATO che, con riferimento ai due precedenti punti, la motivazione principale risiede nell'interesse pubblico di tutela di alcune categorie di utenze, in particolare dei cittadini che vivono in condizioni economiche precarie e di disagio sociale, delle famiglie numerose e di settori produttivi essenziali per il mantenimento del tessuto economico e sociale cittadino, settori legati al turismo che risultano maggiormente colpiti dai provvedimenti emergenziali legati alla diffusione del virus COVID-19, riducendo il carico nei confronti delle utenze non domestiche che sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti governativi oppure che, pur non essendo obbligate per legge alla chiusura, hanno assistito ad un drastico calo della clientela;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle riportate nell'allegato "1" al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale del medesimo;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

RICHIAMATI i precedenti atti deliberativi assunti durante il periodo di emergenza sanitaria ed in particolare:

- eliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n° 17 del 30/03/2020 avente ad oggetto "Emergenza Covid-19 – atto d'indirizzo per la sospensione delle scadenze dei tributi locali.
- Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta Comunale n° 39 del 25/05/2020 avente ad oggetto " Emergenza Covid-19 – determinazione nuove scadenze dei tributi locali."

RITENUTO opportuno fissare il termine di pagamento della TARI 2020 in rata unica scadente il 07/12/2020, azione volta a semplificare gli adempimenti fiscali nell'attuale contesto economico e socio-sanitario, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 7 – Scadenze di versamento- del vigente Regolamento IUC il quale prevede che *"il versamento della Tari è fissato in n. 2 rate con scadenza 30 aprile e 31 ottobre"*;



COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO

Provincia di Brescia

VISTO l'art. 58quinquies del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in merito alla variazione dell'allegato B al Regolamento di cui al DPR 158/1999, relativamente alle categorie 11 e 12, prendendo atto che gli studi professionali passano dalla categoria 11 alla categoria 12.

FATTA SALVA l'applicazione per l'anno 2020 del tributo per le funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) pari al 5,00%;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2020; VISTO

l'art.48 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio tributi in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

DELIBERA

di approvare ai sensi dell'art 107 comma 5 del DL 18/2020 e in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;

di approvare l'allegato prospetto tariffario della TARI (allegato 1), relativi distintamente alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, valevoli per l'anno 2020, che fanno parte integrante della presente deliberazione;

di prevedere che per l'anno 2020, la tassa sui rifiuti (TARI) si verserà in unica soluzione entro il 07/12/2020;



COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO

Provincia di Brescia

- di prevedere, con valenza regolamentare e per le motivazioni in premessa espresse, la seguente agevolazione per la tassa sui rifiuti TARI per l'annualità 2020, a favore delle utenze non domestiche: riduzione del 50% della quota variabile;
- di approvare l'allegato 2, che fa parte della presente deliberazione, in sostituzione del precedente allegato B del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI che recepisce la variazione prevista dall'art. 58quinquies del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in merito alla variazione dell'allegato n. 1 al Regolamento di cui al DPR 158/1999, relativamente alle categorie 11 e 12, prendendo atto che gli studi professionali passano dalla categoria 11 alla categoria 12;
- di applicare per l'anno 2020 il tributo per le funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) pari al 5,00%;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., contro il presente atto è possibile proporre ricorso innanzi al T.A.R. Lombardia - sezione staccata di Brescia - entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo on line o, in alternativa, entro 120 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo on line al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003, n. 21.



COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO

Provincia di Brescia

ALLEGATO ALLA PROPOSTA N. 2928 DEL 28-07-2020

Oggetto:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2020 GIÀ ADOTTATE PER L'ANNO 2019. DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N° 18 - ART. 107 COMMA 5.
DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONE E NUOVA SCADENZA PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO ANNO 2020.

PROPONENTE	Comune di Quinzano
Ufficio TRIBUTI - ECOLOGIA	

Il Responsabile del Servizio Proponente	Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, e in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere: PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente Deliberazione. Data 28-07-2020 Il Responsabile F.to Renata Olini
------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=====

Riferimenti contabili:

IL Responsabile del Servizio CONTABILE	Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere: PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità CONTABILE della presente Deliberazione. Data 28-07-2020 Il Responsabile F.to Loredana Zanoni
-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO
Provincia di Brescia

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Commissario Straordinario

F.to Monica Vaccaro

Il Segretario Comunale

F.to Domenico Siciliano

Si attesta che copia del presente verbale viene pubblicata oggi 08-09-2020 sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi.

Li, 08-09-2020

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
(F.to dr.ssa Monica Zilli)

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge sul sito web istituzionale di questo Comune, è STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Li 08-09-2020

SEGRETARIO COMUNALE
(Domenico Siciliano)